

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19708 Anno 2020

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

Data pubblicazione: 21/09/2020

ORDINANZA

sul ricorso 13684-2019 proposto da:

TREZZA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'avvocato ADRIANA GRECO;

- *ricorrente* -

contro

MILITO SANTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEVE
DI CADORE 30, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE
GUALTIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO
FALCONE;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 183/2019 della CORTE D'APPELLO di
SALERNO, depositata l'11/02/2019;

C.O. + C.I.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

RITENUTO CHE

1. Con atto di citazione del 25 febbraio 2004 Antonio Trezza conveniva in giudizio Santa Milito, chiedendone la condanna, previo accertamento delle violazioni degli strumenti urbanistici e delle norme civilistiche in materia di distanze legali nelle costruzioni e/o in assenza di provvedimenti concessori, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi preesistente alle opere illecitamente realizzate dalla convenuta e al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 721/2013, in accoglimento delle domande dell'attore ordinava la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e condannava la convenuta al risarcimento del danno, liquidato in euro 5.000.

2. La sentenza era impugnata da Santa Milito.

La Corte d'appello di Salerno – con sentenza 11 febbraio 2019, n. 183 – accoglieva il gravame e, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda dell'attore.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Antonio Trezza.

Resiste con controricorso Santa Milito.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-*bis* c.p.c.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 81 e 100 c.p.c., 2907 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3": dato che solo nel caso di mancanza delle condizioni dell'azione della legittimazione ad agire e

dell'interesse ad agire "il processo "deve chiudersi con una decisione in rito", il giudice d'appello "avrebbe dovuto adottare una decisione nel merito".

Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione e il dispositivo della pronuncia impugnata; il giudice d'appello, lungi dal pronunciare in rito, ha deciso nel merito la causa rigettando "la domanda originariamente proposta da Trezza Antonio nei confronti di Milito Santa".

b) Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi:

- il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto la Corte d'appello, che ha assunto quale oggetto d'indagine solo la dichiarazione di notorietà, ha richiamato un orientamento relativo all'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui la dichiarazione è fatta valere dalla parte che l'ha resa e che la invoca a proprio favore;

- il terzo motivo contesta violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. perché il giudice d'appello avrebbe preso in considerazione solo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, "tralasciando le prove effettive", in particolare non tenendo "nella minima considerazione le risultanze delle due consulenze tecniche d'ufficio rese da valenti professionisti".

- il quarto motivo fa valere violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice d'appello si sarebbe pronunciato solo "sulla validità della dichiarazione di atto notorio tralasciando tutta la domanda e tutte le prove offerte".

I tre motivi sono inammissibili in quanto, pur denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in realtà contestano la valutazione delle prove operata dal giudice di merito. In particolare si contesta che il giudice abbia ritenuto insufficiente, quale prova dell'epoca della costruzione, una

dichiarazione sostitutiva del 1994 di Milito. Al riguardo va rilevato che il giudice – pur richiamando, come sostiene la ricorrente, l’orientamento di questa Corte relativo al valore probatorio delle dichiarazioni *ex se* contenute in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – ha liberamente valutato la dichiarazione, dichiarazione confessoria a natura stragiudiziale resa a un terzo, seguendo quanto asserito da questa Corte (v. Cass. 27042/2011, per cui “una dichiarazione confessoria a natura stragiudiziale può essere contenuta anche in un atto sostitutivo di notorietà, e come tale è liberamente valutabile dal giudice quale prova, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, c.c.”). Al riguardo la Corte d’appello ha affermato che la convenuta già nel costituirsi aveva dedotto che le costruzioni erano state eseguite alla fine degli anni 1960 e quindi prima dell’approvazione del piano regolatore, così che valore determinante non poteva essere riconosciuto alla dichiarazione sostitutiva, né valenza probatoria, circa la data delle costruzioni, poteva essere riconosciuta alle due consulenze tecniche d’ufficio; la Corte d’appello ha pertanto concluso – con valutazione insindacabile da parte di questa Corte di legittimità – che permaneva incertezza relativamente al periodo di realizzazione delle costruzioni. Circa poi alla denuncia, di cui al quarto motivo, di omessa pronuncia su due domande (quella dell’abbattimento e/o demolizione della balaustra in ferro e del bagno e di una parte del locale garage, costruzioni che non sarebbero rispettose nemmeno delle distanze legali previste dal codice civile), il vizio non sussiste, avendo il giudice d’appello integralmente rigettato la domanda proposta in primo grado dal ricorrente e d’altro canto risultando che il ricorrente avesse dedotto unicamente la violazione delle distanze previste

dal piano regolare generale del Comune di Nocera Inferiore (v. l'esposizione dell'atto di citazione a p. 4 del ricorso).

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, *ex art. 13, comma 1-quater* del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2[^]